



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40
del 27/06/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PEF 2024/2025; APPROVAZIONE
TARIFE TASSA RIFIUTI - TARI 2024 E RELATIVE AGEVOLAZIONI.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 17.45, nella sala consiliare posta al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, convocato con inviti scritti recapitati a termini di legge, si è riunito in seduta Ordinaria pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presenti			Presenti
01. CANNITO Cosimo	Sindaco	P	18. MAFFIONE Michele	Consigliere	P
02. CASCELLA Rosa	Consigliere	P	19. MELE Stella	Consigliere	P
03. DIPAOLO Rosalia	Consigliere	P	20. MEMEO Riccardo	Consigliere	P
04. PAOLILLO Giuseppe	Consigliere	A	21. SPINAZZOLA Adelaide	Consigliere	P
05. SPINAZZOLA Massimo	Consigliere	P	22. CEFOLA Gennaro	Consigliere	P
06. LANOTTE Marcello	Presidente	P	23. ANTONUCCI Luigi	Consigliere	P
07. COMITANGELO	Consigliere	P	Rosario		
08. PICCOLO Raffaella	Consigliere	P	24. TUPPUTI Rosa	Consigliere	A
09. GORGOGNONE	Consigliere	P	25. DIVICCARO Michela	Consigliere	A
Gianluca			26. DIMONTE Luigi	Consigliere	P
10. DIBENEDETTO	Consigliere	P	27. CALABRESE Gennaro	Consigliere	P
Giuseppe			28. DILEO Rocco	Consigliere	P
11. CETO Giovanni	Consigliere	P	29. BASILE Ruggiero Flavio	Consigliere	P
12. CARDONE Vittorio	Consigliere	P	30. FIORELLA Ruggiero	Consigliere	P
13. RANA Mattia Letizia	Consigliere	P	31. GRIMALDI Ruggiero	Consigliere	P
Antonietta			32. SCOMMEGNA Santa	Consigliere	A
14. TUPPUTI Vito	Consigliere	A	33. DORONZO Carmine	Consigliere	A
15. TRIMIGNO Michele	Consigliere	A			
16. MELE Patrizia	Consigliere	P			
17. DAMATO Antonio	Consigliere	P			
Angelo					

Presenti n. 26

Assenti n. 7

Partecipa il Segretario Carlucci Domenico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente LANOTTE Marcello dichiara la seduta aperta.

Assessori presenti Dileo Giuseppe, Cilli Oronzo, Ricatti Lucia, Scommegna Anna Maria, Degennaro Marcello Fabio, D'Alba Giuseppe Cosimo Damiano, Scazzari Valentina, Mirabello Rosaria, Campese Davide.

Entrano i Consiglieri Comunali: Paolillo Giuseppe, Trimigno Michele, Tupputi Vito

Seguono discussione ed interventi così come da resocontazione che verrà depositata agli atti dell'Ufficio.

Visto il testo della proposta di Consiglio Comunale contraddistinta dal n°59 avente ad oggetto: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PEF 2024/2025; APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI 2024 E RELATIVE AGEVOLAZIONI" presentata dall'Assessore CAMPESE Davide, di seguito integralmente riportato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- l'art. 1, comma 654, della citata L. n. 147/2013, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 [Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura], ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- il comma 683 della già citata L. n. 147/2013, dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- l'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito, con decorrenza 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), che, pertanto, resta disciplinata dalla L. n. 147/2013;
- con la Legge n. 481 del 14 novembre 1995 e successive modificazioni, sono state approvate le *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità"* e contestualmente si è provveduto alla *"Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;
- con l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

- l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione di ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 ha provveduto all'Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 e il suo allegato MTR-2;
- la medesima deliberazione ARERA n. 363/2021 ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, come più avanti evidenziato;
- ed ancora, la deliberazione ARERA n. 363/2021 prevede che *“la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale”*;
- la determinazione ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 ha provveduto alla *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 3 agosto 2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- la determinazione dell'Autorità n. 1/DTAC/2023, del 6 novembre 2023, ha proceduto alla *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e della modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/Rif”*;
- con l'art. 7 della sopra citata deliberazione n. 363/2021 sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione del PEF stabilendo, tra l'altro, che:
 - o sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
 - o il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3);
 - o la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente (Etc) o da

- o un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4);
 - o sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5);
 - o l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7);
 - o fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8);
- ai sensi della D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, deve essere individuato l'Ente di Governo dell'ambito, il quale deve svolgere le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;
- conseguentemente, la L.R. Puglia n. 24 del 20 agosto 2012, *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. n. 20 del 4 agosto 2016, *"Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)"*, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia – AGER – per il servizio di gestione dei rifiuti";
- con deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 l'ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani di seguito TQRIF, attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*, e che l'art. 3.1 dell'Allegato A al TQRIF ha previsto nella fase di avvio della regolazione che *"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti che deve essere in ogni caso garantito"*;
- in base a quanto previsto dal suddetto TQRIF, entro il 31 marzo 2022 ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato;
 e che in base al posizionamento si applicano i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV;
- con Determina n. 163 del 30 aprile 2022, AGER, nella sua qualità di Ente territorialmente

competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del TQRIF, ha individuato il posizionamento del Comune di Barletta nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella dell'art. 3, TQRIF;

- con successiva Determina n. 518 del 27 dicembre 2022, l'AGER ha quindi approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ex art. 5, TQRIF, allegato alla Delibera n. 15/2022, afferente all'ambito tariffario del Comune di Barletta;

Considerato che:

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 è stato differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21 febbraio 2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21 febbraio 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026, e che, con riferimento alla TARI 2024, è così riportato:
 - o *la determinazione ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 ha provveduto alla "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025";*
 - o *il PEF 2022/2025 è stato redatto in conformità alla Delibera dell'ARERA n. 363 del 3 agosto 2021, avente ad oggetto l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;*
 - o *già con Delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio, n. 29 del 28 aprile 2022, è stato approvato il PEF 2022/2025 e le tariffe della TARI per l'esercizio 2022 e relative agevolazioni;*
 - o *in base al PEF 2022/2025, per l'annualità 2023, la tariffa complessiva è stata pari ad € 16.801.705, ripartita in € 11.961.229, quale componente variabile, ed in € 4.840.476, quale componente fissa;*
 - o *sempre in base al PEF 2022/2025, per l'annualità 2024, la tariffa complessiva, al momento, è pari ad € 17.071.841, ma in base agli ultimi provvedimenti di ARERA [Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani (Delibera ARERA n. 385 del 3/8/2023); Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani (Delibera ARERA n. 386 del 3/8/2023); Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani (Delibera ARERA n. 387 del 3/8/2023); **Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2 (Delibera ARERA n. 389 del 3/8/2023);** Approvazione degli schemi tipo e chiarimenti determinazione tariffaria 2024/2025 (Determinazione n. 1 del 6/11/2023)], entro il 30 aprile 2024 si dovrà approvare un adeguamento al PEF, in base ai sopra citati provvedimenti ARERA già emanati e a quelli che saranno emanati nei prossimi mesi; d'altronde, già con la Delibera ARERA n. 363/2021 era previsto che per il biennio 2024/2025 ci sarebbero state delle rimodulazioni;*
 - o *conseguentemente, le previsioni di entrata da TARI 2024 sono coincidenti a quelle riportate nel vigente PEF 2022/2025, annualità 2024, **fermo restando che, dopo aver approvato la rimodulazione del PEF per il biennio 2024/2025, si dovrà procedere con le conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2024/2026;***

Tenuto conto che la proposta di PEF del servizio di gestione dei rifiuti predisposta da Bar.S.A. S.p.A. (in qualità di soggetto gestore del servizio) e dal Comune di Barletta (in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza), e tenuto conto del limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA n. 363/2021, così come aggiornato dalla Delibere ARERA n. 389 del 3 agosto 2023 e n. 7 del 23 gennaio 2024 e n. 72 del 5 marzo 2024 (queste ultime sono relative all'ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento dei rifiuti, di cui alla deliberazione 363/2021), al duplice fine di non aggravare ulteriormente il carico fiscale dei contribuenti e di trovare, comunque, copertura ai maggiori costi di smaltimento dovuti alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori della produzione applicata come da MTR-2 negli ultimi anni (coefficienti di attualizzazione dei costi: 4,5% e 8,8%, rispettivamente relativi al periodo tra il 2022 e il 2023 e tra il 2023 e il 2024), applica il limite alla crescita del 9,6% nel 2024 e del 4,9% nel 2025; pertanto:

PROPOSTA	PEF 2024	PEF 2025
Piano economico-finanziario ante limite alla crescita (MTR-2)	€ 23.959.276	€ 25.237.317
<i>di cui quota teorica del FCDE, come da stanziamenti di bilancio (vedi anche All. A del MTR-2, Delibera ARERA n. 363/2021, art. 16.2)</i>	€ 2.713.890	€ 3.923.826
<i>di cui conguaglio Determina AGER n. 10 del 10 gennaio 2024 (Impianto bacino 5)</i>	€ 875.874	€ 1.228.628
<i>di cui conguaglio Delibera AGER n. 1 del 18 gennaio 2024 (Accordo AGER/CISA)</i>	€ 43.975	
Totale PEF al netto del FCDE e conguagli	20.325.537	20.084.863
PEF con applicazione del LIMITE ALLA CRESCITA	€ 18.504.274	€ 19.410.965

Atteso che il costo dei conguagli a favore dei soggetti gestori degli impianti relativi agli anni pregressi (2023 e precedenti) afferisce, in particolare, ai provvedimenti adottati da AGER, Determina n. 10 del 10 gennaio 2024 e Delibera n. 1 del 18 gennaio 2024, e che avverso la Determina n. 10/2024 l'Avvocatura Comunale ha comunque presentato ricorso;

Tenuto conto che ARERA, come sopra già riportato, per garantire la continuità e la sostenibilità del servizio per il biennio 2024/2025, con la suddetta Delibera n. 389/2023 e all. A) ha così disposto:

- par. 4.2 bis: *Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno {2024, 2025}, il tasso di inflazione programmata è pari a 2,7%;*
- par. 4.4 bis: *Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno {2024, 2025}, per la determinazione del parametro del "limite alla crescita", l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CRI, che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro del "limite alla crescita" assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 4.6; in sostanza, ARERA ha introdotto un ulteriore coefficiente di supporto (denominato CRI – coefficiente di recupero inflazione), per compensare gli aumenti dei costi di produzione, assumendo a riferimento un valore pari al 7% per il 2024, e al 2,30% per il 2025. Tale valorizzazione riflette due condizioni:*
 - i maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione, che hanno comportato una maggiorazione dei costi sia del Comune che del Gestore, e in particolare nei costi per le materie prime;
 - la valorizzazione di conguagli a favore dei soggetti gestori degli impianti, relativi agli anni

2023 e 2022 afferenti ai sopra citati provvedimenti adottati da AGER (determina n. 10, del 10 gennaio 2024 e delibera n. 1 del 18 gennaio 2024). Sul punto si fa rilevare che tale riconoscimento, in ogni caso, non costituisce acquiescenza ai citati provvedimenti di AGER avendo l'Avvocatura Comunale proceduto alla loro impugnazione dinanzi al TAR Puglia-Bari notificato in data 11 marzo 2024. All'uopo si evidenzia che i citati conguagli sono stati sommati tra le voci del foglio IN_BIL_Com_22 e IN_BIL_Com_23;

- par. 7.6: *Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: 2023 = 4,5% e 2024 = 8,8%.*

Considerato che, nella proposta di PEF, la valorizzazione del CRI nel suo limite massimo (per il 2024: $9,6\% = 2,7\%$ [tasso di inflazione programmata] $- 0,1\%$ [coefficiente di recupero di produttività] $+ 7\%$ [CRI, coefficiente di recupero inflazione / coefficiente di supporto per compensare gli aumenti dei costi di produzione]) trova giustificazione anche in caso di esito positivo del ricorso presentato contro la determina AGER n. 10 del 10 gennaio 2024, in virtù di entrate tariffarie che dovranno comunque garantire la copertura dei costi del servizio;

Atteso, quindi, che i suddetti conguagli evidenziati nella tabella precedente, ammontanti complessivamente ad € 2.104.502 (IVA inclusa), sono comunque inseriti nel PEF 2024/2025, poiché traggono origine da maggiori costi del 2022 e annualità precedenti, che si ribaltano sul PEF 2024, e maggiori costi del 2023, i cui effetti si ritrovano nel PEF 2025, e attengono a voci che non possono non essere considerate ai fini della validazione da parte dell'ETC, tenuto conto dell'art. 7, comma 8, della Delibera ARERA n. 363/2021, come modificata dalle Delibere ARERA n. 7/2024 e n. 72/2024, secondo cui *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4 novembre 2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *"dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";*

Dato atto, sempre sulla base della proposta di PEF, che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui rifiuti per garantire la copertura dei costi, come sopra già evidenziato, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 (punto 1.4), è stato determinato come segue:

PROPOSTA	PEF 2024	PEF 2025
Totale costi del piano economico-finanziario	€ 18.504.274 -	€ 19.410.965 -
Detrazioni di cui al comma 1.4. Determina 2/2021	€ 258.484	€ 340.886
<i>di cui Contributo MIUR istituzioni scolastiche</i>	€ 81.756	€ 81.756
<i>di cui altre partite approvate dall'ETC (economie spese smaltimento)</i>	€ 176.727	€ 259.130
Totale gettito TARI	€ 18.245.791	€ 19.070.079

Tenuto conto che, in prospettiva, al fine di poter ridurre ulteriormente l'impatto del costo dello smaltimento sulla TARI, ottenendo maggiori economie da portare in detrazione, sarebbe opportuno avviare campagne di sensibilizzazione per una più attenta raccolta differenziata finalizzata a ridurre le percentuali di impurità che, comunque, comportano maggiori costi di smaltimento;

Tenuto conto, inoltre, che la proposta di PEF è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, nonché, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Delibera ARERA n. 363/2021, come aggiornata dalla Delibera ARERA n. 7/2024, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2;

Dato atto che a seguito della complessa attività di predisposizione dell'aggiornamento del PEF 2024/2025, in data 8 e 9 aprile 2024 è stata trasmessa tutta la documentazione all'AGER per la relativa validazione (invio del Comune di Barletta: ricevuta di invio telematico "pef24-30445" dell'8 aprile 2024; invio della Bar.S.A. S.p.A.: ricevuta di invio telematico "pef24-30446" del 9 aprile 2024;) e che solo con Determina del Direttore Generale n. 133 del 4 giugno 2024, acquisita al nostro prot. n. 43645 del 5 giugno 2024, il PEF 2024/2026 del Comune di Barletta è stato validato e approvato, ex art. 7 della Delibera ARERA n. 363/2021 (All. n. 1: Determina 133/2024; All. n. 2: Relazione di validazione);

Richiamati alcuni elementi rilevati nella validazione resa da AGER, in particolare:

- la valutazione del *coefficiente di gradualità relativo alla valutazione degli obiettivi di raccolta differenziata - γ_1* ;
- non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2 della Delibera ARERA n. 389/2023 relativo all'ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 7196/2023, atteso che *"in Regione Puglia non vi è un gestore integrato della filiera del rifiuto di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata"*; sul punto va precisato che, ai sensi di quanto disposto dalle Delibere ARERA n. 7/2024 e n. 72/2024, non appena la Regione avrà definito il sistema degli impianti minimi e saranno definite le nuove tariffe, le stesse avranno decorrenza sin dal 1° gennaio 2024;
- la Delibera della Regione Puglia n. 715 del 28 maggio 2024, con la quale si è provveduto a:
 - o *a riconoscere il 20% del gettito dell'Ecotassa relativo all'anno 2023 a favore dell'AGER in misura pari a € 685.087,15;*
 - o *alimentare il Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di cui al comma 2 dell'art. 101 della L.R. 67/2018, per l'importo di € 6.190.368,73 da destinare, ai sensi del comma 3, lett. b) nel medesimo art. 101, alla riduzione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani degli utenti dei comuni che nell'anno 2023 hanno raggiunto obiettivi di raccolta differenziata maggiori al 65 per cento in considerazione dei maggiori oneri di costo determinati dagli adeguamenti tariffari relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti pubblici di trattamento meccanico biologico per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;*
- relativamente al CRI, lo stesso è stato rideterminato nella misura del 5,74% a fronte del 7%

proposto, in quanto: “sono stati riconosciuti i maggiori costi determinati dall’adeguamento delle tariffe al cancello degli impianti di trattamento e smaltimento per le annualità 2022, 2023 e 2024 approvate con provvedimenti di AGER (Determine n.ri 10-11-12-13-14-41/2024) detraendo anche il contributo erogato dalla Regione Puglia pari ad € 213.426 in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 715 del 28 maggio 2024. Alla luce di quanto innanzi esposto quindi, il coefficiente CRI è stato valorizzato nella misura del 5,74% nell’anno 2024 e nella misura del 2,3% nell’anno 2025”;

- inoltre, “si rappresenta che Comune di Barletta è stato beneficiario nell’anno 2024, tramite AGER, del corrispettivo erogato da parte di Biorepack relativo agli anni 2021 e 2022. Il corrispettivo relativo all’anno 2021 è stato valorizzato nell’ulteriore detrazione ex art.1 4 determina n. 2/DRIF/2021 e quello relativo anno 2022 è stato imputato alla componente ARSC ed ARSCsi” [l’importo di tale contributo è di circa 123 mila euro];
- ed ancora: “Il corrispettivo del gestore Barsa Spa, sempre al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario, è stato aggiornato per l’anno 2024 e 2025, riconoscendo con riferimento al corrispettivo liquidato nell’anno 2023, l’applicazione del parametro ρ così come innanzi determinato e previsto dalla disciplina regolatoria pro-tempore vigente il tutto nel rispetto del limite di crescita” [complessivamente si riconosce un incremento del 2,6%, ossia il tasso di inflazione programmata, pari al 2,7% ridotto dello 0,1% relativo al coefficiente di recupero di produttività];

Alla luce di quanto sopra, il PEF 2024/2025, così come da validazione dell’ETC competente (AGER PUGLIA), stabilisce:

PEF 2024- 2025 VALIDATO DA AGER	2024	2025
Totale costi del piano economico-finanziario	18.290.848	19.187.081
Detrazioni di cui al comma 1.4. Determina 2/2021	302.207	340.886
di cui Contributo MIUR istituzioni scolastiche	81.756	81.756
di cui altre partite approvate dall’ETC (economie spese smaltimento, quota parte contributi regione / AGER / Biorepack	220.451	259.130
RIPARTIZIONE ENTRATE TARIFFARIE	2024	2025
totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	11.833.534	12.453.139
totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	6.155.108	6.393.056
Totale gettito TARI	17.988.642	18.846.195

Pertanto:

- per l’annualità 2024, applicando il limite alla crescita del 8,34% e le detrazioni di cui al comma 1.4 della su citata Determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA, la tariffa complessiva è di € 17.988.642, ripartita in € 11.833.534, quale componente variabile, ed in € 6.155.108, quale componente fissa;
- per l’annualità 2025, applicando il limite alla crescita del 4,9% e le detrazioni di cui al comma 1.4 della su citata Determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA, la tariffa complessiva è di € 18.846.195, ripartita in € 12.453.139, quale componente variabile, ed in € 6.393.056, quale componente fissa;

Atteso che a seguito delle maggiori entrate da rilevare nel Bilancio di previsione 2024/2026 derivanti dall’approvazione delle nuove tariffe conseguenti il PEF 2024/2025, sarà verificata nuovamente la congruità degli accantonamenti a FCDE, e la restante parte delle maggiori entrate sarà destinata alla copertura dei maggiori costi di smaltimento (nelle more che la Regione Puglia

adotti i necessari provvedimenti per la gestione dei cosiddetti “impianti minimi” e relative tariffe; a tal proposito si ricorda che ARERA con le deliberazioni n. 7 del 23 gennaio 2024 e n. 72 del 5 marzo 2024, in ottemperanza alle recenti sentenze del Consiglio di Stato, è intervenuta in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento dei rifiuti, fissando, tra le altre, la decorrenza delle nuove tariffe che saranno rideterminate a seguito dell’individuazione degli impianti minimi al 1 ° gennaio 2024), nonché, seppur per una quota minimale, sarà destinata a favore della Bar.S.A. S.p.A. per l’adeguamento dei maggiori costi legati all’inflazione programmata quantificata nella misura del 2,6%, come determinata da ARERA al sopra citato par. 4.2 bis (e comunque nel rispetto degli equilibri del singolo servizio di igiene);

Dato atto che per le attività esterne al perimetro gestionale, così come riportato nella Relazione di accompagnamento propedeutica alla validazione del PEF, alcuni servizi, pur essendo ricompresi nel Disciplinare Tecnico Economico della Bar.S.A. S.p.A., sono esclusi dal PEF, in quanto attività non rientranti nel perimetro definito da ARERA, non pesando, quindi, sulla TARI;

Richiamati:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in base al quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 3, comma 5-*quinquies*, del citato D.L. n. 228/2021, convertito in L. n. 15/2022, secondo cui: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- l’art. 7, comma 7-*quater*, del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024, convertito, con modificazioni, in L. n. 67 del 23 maggio 2024, con il quale, per il solo anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall’art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L. n. 228/2021, è stato differito al 30 giugno 2024;

Considerati, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti, oltre alle sopra richiamate deliberazioni di ARERA:

- il D.P.R. n. 158/1999 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- il combinato disposto dell’art. 1, comma 651, della citata L. n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158/1999 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del Piano Economico Finanziario;
- l’art. 1, comma 654-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che tra le componenti di costo vanno considerati anche i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili, i quali alimentano la crescita degli accantonamenti obbligatori al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);

- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*:
 - o per fabbisogno standard deve intendersi il costo medio di gestione di ciascuna tonnellata di rifiuti stabilito a livello nazionale, corretto con alcune variabili in base al territorio di riferimento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la percentuale di raccolta differenziata, la distanza del Comune rispetto agli impianti di trattamento dei rifiuti, il numero e la tipologia degli impianti presenti nel territorio regionale, le modalità di raccolta dei rifiuti, ecc.;
 - o il fabbisogno standard, quindi, costituisce un dato di riferimento con il quale confrontare il proprio costo effettivo;

Esamate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Tenuto conto di quanto sopra, si prende atto che rispetto al benchmark di riferimento, calcolato secondo la metodologia del fabbisogno standard 2022 (FAS), in cui il costo unitario è pari a 40,30 cent€/kg, il Comune di Barletta, in base al proprio PEF di € 18.290.848 (valore ante detrazioni di cui al comma 1.4 della Det. n. 2/DRIF/2021 di ARERA), rileva un costo unitario effettivo pari a 39,77 cent€/kg, calcolato su un volume di tonnellate potenziali pari ad 41.779,99;

Considerato, altresì, che la struttura tariffaria:

- si articola in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti; una quota è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- si articola, altresì, in Utenze Domestiche ed Utenze non Domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (Utenze Domestiche ed Utenze non Domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe, occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in

quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e, successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota Utenze Domestiche (UD) e quota Utenze non Domestiche (UND);

- ai sensi della L. n. 147/2013 s.m.i., art. 1, comma 652: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

Ritenuto che, per meglio equilibrare l’impatto della manovra TARI 2024, si procede alla ripartizione tra costi fissi e variabili in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti (la cui stima è del 75% per le UD e per il 25% per le UND), come segue:

- o 75% a carico delle Utenze Domestiche;
- o 25% a carico delle Utenze non Domestiche;

Tenuto conto di quanto sopra riportato, con riferimento alle agevolazioni alle Utenze Domestiche, si applica quanto previsto dall’art. 25, commi 3 e 4, del vigente Regolamento TARI, garantendo un principio di progressività, come di seguito riportato:

Tabella 1. Agevolazioni riconosciute alle Utenze Domestiche, in base all’art. 25, comma 4, del vigente Regolamento TARI

Scaglioni ISEE (valori in euro)	% agevolazione quota variabile
Da 0 a 2.000	70%
Da 2001 a 3.000	65%
Da 3.001 a 4.000	60%
Da 4.001 a 5.000	55%
Da 5.001 a 6.000	50%
Da 6.001 a 7.000	45%
Da 7.001 a 8.000	40%
Da 8.001 a 9.000	35%
Da 9.001 a 10.000	30%
Da 10.001 a 11.000	25%
Da 11.001 a 12.000	20%

Richiamato l’art. 25, comma 15, del vigente Regolamento TARI, in base al quale: *“Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere richieste dall’interessato con le modalità ed entro i termini di cui all’art. [31] e competono a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e che non siano in corso accertamenti fiscali e liti pendenti, iscrizioni a ruolo coattivo rimaste inevase”*;

Considerato che si approvano anche le ulteriori seguenti agevolazioni nelle percentuali massime previste dal vigente Regolamento TARI:

- art. 25, comma 7: si applica la totale esenzione dei luoghi di culto fatta eccezione per i locali indicati al secondo capoverso;
- art. 25, comma 8: si applica la totale esenzione solo ed esclusivamente alle ONLUS che hanno adeguato i propri Statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore entro la prevista data del 31 ottobre 2020;
- art. 25, comma 9: si applica la totale esenzione (c.d. contribuenti forfettari); a tal proposito occorre precisare che il reddito imponibile del contribuente forfettario da considerare ai fini dell'applicazione dell'agevolazione TARI deve essere quello dell'anno precedente rispetto all'anno di imposta della TARI; quindi, anno TARI = "*anno n*", imponibile reddito forfettario è riferito all'anno di imposta "*n - 1*";
- art. 25, comma 10: si applica la totale esenzione (c.d. start-up);
- art. 25, comma 11: per le categorie n. 13 e n. 15 si applica quanto sopra riportato nella tabella delle agevolazioni alle UND;
- art. 25, comma 12: per tali categorie si applica la riduzione massima del 50% della quota variabile (slot-machine);
- art. 25, comma 13: si applica la totale esenzione (estorsione e/o atti di usura);
- art. 25, comma 14: agevolazione del 50% della quota variabile in relazione alla Categoria 5 degli *Stabilimenti balneari* e alla Categoria 22 dei *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*, a condizione che insistano sugli stabilimenti balneari;
- art. 20, relativo alle riduzioni a favore delle attività commerciali e artigianali ubicate in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, nella misura ivi prevista;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI sopra richiamate, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, in base al quale la misura del Tributo Provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città metropolitana;

Considerato che il Tributo Provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia Barletta-Andria-Trani sull'importo del tributo, nella misura del 5%, giusta Deliberazione del Presidente della Provincia n. 10 del 13 febbraio 2024;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 30% (trenta per cento) e che la

stessa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico (rif. art. 1, comma 662, L. n. 147/2013), fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al Canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Canone unico patrimoniale);

Tenuto conto che, con riferimento alla fattispecie degli affittacamere e/o B&B (le cui definizioni sono quelle di cui alla Legge Regionale Puglia n. 27/2013, art. 2, commi 1 e 3, e art. 3, commi 1 e 4), fermo restando che, se vi sono le condizioni, il soggetto passivo dovrà far pervenire presso l'Ufficio Tributi una variazione di dichiarazione d'uso nei termini di cui al Regolamento TARI, in assenza di una denuncia di variazione di cambio di destinazione d'uso:

- per le fattispecie in cui vi è coincidenza tra il proprio domicilio e quello in cui è svolta l'attività ricettiva e di ospitalità, la determinazione della tariffa avverrà secondo un criterio forfettario di tassazione del 70% della superficie come Utenza non Domestica (Categoria n. 8, Alberghi senza ristorante, prevista dal D.P.R. n. 158/1999) e del 30% come Utenza Domestica, fermo restando che, per i B&B a conduzione familiare, si dovrà tener conto anche del n. dei giorni nell'arco dell'anno destinati a tali attività;
- per le fattispecie in cui non vi è coincidenza tra il proprio domicilio e quello in cui è svolta l'attività ricettiva e di ospitalità, la determinazione della tariffa è quella appartenente alle Utenze non Domestiche, Categoria 8, Alberghi senza ristorante, prevista dal D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto che, alla luce delle tempistiche di legge, in coerenza con l'art. 30, comma 4, ultimo periodo, del Regolamento TARI, per l'anno 2024 si fissano le seguenti scadenze di pagamento della TARI:

- 1^a rata entro il 16 settembre 2024;
- 2^a rata entro il 16 ottobre 2024;
- 3^a rata entro il 16 novembre 2024;
- 4^a rata entro il 16 dicembre 2024;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2024;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al comma 757 della citata L. n. 160/2019, e del testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote, le tariffe ed i Regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Considerato che la Delibera ARERA n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa

corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Tenuto conto che le somme di cui al punto precedente (Delibera n. 386/2023/R/rif), che saranno presenti in bolletta, non vengono considerate ai fini della tariffa, ai sensi dell'art. 2.4 dell'Allegato alla Delibera n. 386/2023, e le stesse saranno regolate secondo le modalità previste dall'Allegato medesimo;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- la L. n. 147/2013;
- la L. n. 160/2019;
- la L. n. 197/2022;
- la L. n. 213/2023;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento TARI;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle entrate;
- le diverse Deliberazioni ARERA;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, del Dirigente della II Area Programmazione Economica – Entrate tributarie ed extratributarie;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012;

Acquisito il parere della III Commissione Consiliare permanente, Affari finanziari;

DELIBERA

La narrativa e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di prendere atto e approvare il Piano Economico Finanziario PEF 2024/2025 e i suoi allegati (All. n. 1 e All n. 2), predisposto dal soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti (Bar.S.A. S.p.A.) e dal Comune di Barletta, validato e approvato con Determina del Direttore Generale dell'AGER n. 133 del 4 giugno 2024, con il quale è determinata per il 2024 una tariffa complessiva di € 17.988.642, ripartita in € 11.833.534, quale componente variabile, ed in € 6.155.108, quale componente fissa;
2. di approvare, di conseguenza, le tariffe TARI per l'anno 2024, in conformità al suddetto PEF 2024/2025, annualità 2024, relative alle Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche, che si allegano al presente provvedimento (Allegato A) e che qui di seguito si riassumono:

UTENZE DOMESTICHE (75%)		
Descrizione	Tariffa fissa	Tariffa variabile
OCCUPANTE 1	1,12	93,15
OCCUPANTI 2	1,29	217,36
OCCUPANTI 3	1,41	279,46
OCCUPANTI 4	1,50	341,56
OCCUPANTI 5	1,52	450,24
OCCUPANTI 6 O PIU'	1,46	527,87

n.b. la tariffa fissa va moltiplicata per i mq.

UTENZE NON DOMESTICHE (25%)			
Descrizione		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,68	1,58
2	Cinematografi e teatri	0,51	1,18
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	1,12
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,80	1,88
5	Stabilimenti balneari	0,64	1,49
6	Esposizioni, autosaloni	0,62	1,45
7	Alberghi con ristorante	1,52	3,57
8	Alberghi senza ristorante	1,17	2,72
9	Case di cura e riposo	1,18	2,76
10	Ospedali	1,54	3,61
11	Uffici ed Agenzie	1,26	2,95
12	Banche, istituti di credito e Studi Professionali	0,85	1,99
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	2,84
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,62	3,79
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,98	2,29
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,80	4,21
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,62	3,79
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,12	2,61
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,49	3,47
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,01	1,58
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,99	2,33
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11,10	13,77
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,83	10,04
24	Bar, caffè, pasticceria	7,95	10,04
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,63	6,17
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,65	6,18
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12,14	15,77
28	Ipermercati di generi misti	2,95	6,88
29	Banchi di mercato genere alimentari	8,90	14,34
30	Discoteche, night club	2,06	3,73

- di dare atto e approvare le modalità di tassazione, così come riportato in narrativa, da applicare agli affittacamere e/o B&B;

4. di approvare la tariffa giornaliera nella misura della tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 30% e che la stessa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (canone unico patrimoniale);
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto 2) è garantita la coerenza con il PEF 2024/2025, annualità 2024, e che la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e delle agevolazioni è assicurata con gli attuali stanziamenti di Bilancio e con gli ulteriori stanziamenti da effettuare con successiva variazione al Bilancio di previsione 2024/2026, recependo l'incremento di entrata TARI da PEF 2024/2025, nonché i suddetti contributi regionali e di AGER, rispetto agli attuali stanziamenti, e i necessari e collegati incrementi di spesa, da definire entro i termini della bollettazione in modo da avere le banche dati aggiornate anche con i dati ISEE relativi alle agevolazioni delle Utenze Domestiche;
6. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - i. il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia Barletta-Andria-Trani nella misura del 5%;
 - ii. le componenti perequative $UR1,a$ e $UR2,a$, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
7. di approvare le misure di agevolazioni per le Utenze Domestiche e le Utenze non Domestiche, sopra richiamate, comprese quelle di cui all'art. 25, comma 4, nonché l'agevolazione prevista dall'art. 25, comma 5 (nuclei familiari con presenza di componenti invalidi e ISEE non superiore ad € 12.000,00), e le seguenti ulteriori agevolazioni nelle percentuali massime previste dal vigente Regolamento TARI:
 - art. 25, comma 7: si applica la totale esenzione dei luoghi di culto fatta eccezione per i locali indicati al secondo capoverso;
 - art. 25, comma 8: si applica la totale esenzione solo ed esclusivamente alle ONLUS che hanno adeguato i propri Statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore entro la prevista data del 31 ottobre 2020;
 - art. 25, comma 9: si applica la totale esenzione (c.d. contribuenti forfettari); a tal proposito occorre precisare che il reddito imponibile del contribuente forfettario da considerare ai fini dell'applicazione dell'agevolazione TARI deve essere quello dell'anno precedente rispetto all'anno di imposta della TARI; quindi, anno TARI = "anno n ", imponibile reddito forfettario riferito all'anno di imposta " $n - 1$ ";
 - art. 25, comma 10: si applica la totale esenzione (c.d. start-up);
 - art. 25, comma 11: per le categorie n. 13 e n. 15 si applica quanto sopra riportato nella tabella delle agevolazioni alle UND;
 - art. 25, comma 12: per tali categorie si applica la riduzione massima del 50% della quota variabile (slot-machine);
 - art. 25, comma 13: si applica la totale esenzione (estorsione e/o atti di usura);
 - art. 25, comma 14: agevolazione del 50% della quota variabile in relazione alla Categoria 5 degli *Stabilimenti balneari* e alla Categoria 22 dei *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*, a condizione che insistano sugli stabilimenti balneari;
 - art. 20, relativo alle riduzioni a favore delle attività commerciali e artigianali ubicate in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, nella misura ivi prevista;

8. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento TARI:
- 1^a rata entro il 16 settembre 2024;
 - 2^a rata entro il 16 ottobre 2024;
 - 3^a rata entro il 16 novembre 2024;
 - 4^a rata entro il 16 dicembre 2024;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2024;
9. di dare mandato alla AREA II - Programmazione economica - entrate tributarie ed extratributarie – Settore tributi ed entrate di provvedere, ex art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della delibera nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, tenendo conto dei termini del 14 ottobre di cui all'art. 13, comma 15-ter, del medesimo D.L. n. 201/2011, affinché la delibera venga pubblicata entro il 28 ottobre dell'anno cui si riferisce.

Successivamente, attesa l'urgenza, previa apposita e separata votazione ...

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo ampia discussione

procede quindi alla votazione del provvedimento, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 30

Consiglieri assenti: 3 (Diviccaro Michela, Scommegna Santa, Tupputi Rosa)

Voti a favore: 0

Voti contrari: 30

Astenuti: 0

La proposta n. 59/2024 avente ad oggetto: "Presenza d'atto e approvazione PEF 2024/2025; approvazione tariffe Tassa Rifiuti - TARI 2024 e relative agevolazioni" NON E' APPROVATA.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 59**

Ufficio Proponente: **2.2.2 - Servizio Tributi**

Oggetto: **PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PEF 2024/2025; APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI 2024 E RELATIVE AGEVOLAZIONI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (2.2.2 - Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/06/2024

Il Responsabile di Settore
Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/06/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL PRESIDENTE
LANOTTE Marcello

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico in data 04/07/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi 08/07/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addì 08/07/2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

MESSANELLI Rossella Adriana

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MESSANELLI ROSSELLA in data 08/07/2024